

Nota del Ministero dell'Interno n° P1096/4122 del 3/11/2000

Oggetto: Circolare n° 75 del 3 luglio 1967. Lunghezza delle vie d'uscita

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri".

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n° 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.